

INTERVENTI REGIONALI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DI PERSONE DISPERSE – PROCEDURE OPERATIVE

1 – Oggetto

1.1.- Le presenti procedure disciplinano gli interventi della Regione a supporto dell'attività di ricerca di persone disperse in superficie o sotto macerie tramite l'utilizzo degli elicotteri regionali AIB e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato.

2 – Presupposti per l'utilizzo degli elicotteri AIB

2.1.- Gli elicotteri AIB possono essere utilizzati per:

- a) le ricognizioni aeree del territorio ai fini di ricerca, in zone localizzate;
- b) il trasporto di squadre specializzate e materiali necessari per le operazioni di ricerca.

2.2.- Per l'utilizzo degli elicotteri è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- a) presunto pericolo per l'incolumità della/e persona/e scomparsa/e;
- b) efficacia dell'intervento tenuto conto della situazione dei luoghi di ricerca e della necessità di assicurare un grado di tempestività non realizzabile tramite altri mezzi di trasporto;
- c) compatibilità con le attività cui gli elicotteri sono preposti in via prioritaria, secondo le procedure operative che regolano l'utilizzo degli stessi elicotteri;
- d) fattibilità tecnica;
- e) istituzione di un "posto di comando avanzato" (d'ora in poi denominato PCA), inteso, ai fini delle presenti procedure quale presidio costituito nel luogo della scomparsa o comunque nel luogo individuato come riferimento per le attività di ricerca.

2.3.- La sussistenza delle condizioni di cui al punto 2 è valutata dalla Regione sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto istituzionale che partecipa all'attività di ricerca nell'ambito del PCA. Tali indicazioni devono risultare da una valutazione concordata tra i soggetti istituzionali che partecipano allo stesso PCA.

2.4.- Ove l'uso dell'elicottero sia funzionale al trasporto di squadre specializzate per operazioni di ricerca da svolgere all'interno di aree individuate come "zona rossa" ai sensi delle procedure operative vigenti per il soccorso tecnico urgente, le condizioni di cui al punto 2 sono accertate dall'organo competente alla gestione della zona medesima.

3 - Autorizzazione regionale

3.1.- L'utilizzo degli elicotteri regionali per le finalità di cui al punto. 2 è autorizzato dalla Regione, previa valutazione delle condizioni di cui al medesimo punto.2, secondo le procedure operative adottate a tal fine delle competenti strutture regionali.

4 – Attivazione delle organizzazioni di volontariato

4.1.- Ove, unitamente all'uso dell'elicottero o indipendentemente dal medesimo, per la ricerca di persone scomparse sia richiesto anche l'intervento di organizzazioni di volontariato, la Regione

provvede agli adempimenti per l' applicazione a queste ultime dei benefici previsti dalla normativa in materia di protezione civile, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia.

4.2.- All'attivazione delle organizzazioni di volontariato, ove non abbiano provveduto gli enti locali ai sensi delle disposizioni regionali sopra richiamate, può provvedere direttamente la Regione, anche su richiesta dei soggetti istituzionali presenti nel PCA.